

Organo: DIREZIONE GENERALE - Direzione Centrale Rischi

Documento: Circolare n. 50 del 25 settembre 2009

Oggetto: Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dal 1° luglio 2009¹.

Quadro Normativo

- **D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124** : "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali". Articolo 116, comma 3, e successive modificazioni: **minimale e massimale di rendita** .
- **Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38** : "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144". Articolo 11, comma 1: **rivalutazione delle rendite** .
- **Decreto 12 giugno 2009 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali** : "Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nel settore industriale." (GU n. 185 dell'11.8.2009.). Articolo 1, comma 1: **minimale e massimale di rendita dal 1° luglio 2009** .
- **Circolare Inail n. 67 del 10 novembre 2008** : " Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dal 1° gennaio 2008. " .
- **Circolare Inail n. 17 del 31 marzo 2009** : "Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l'anno 2009. " .

PREMESSA

Il decreto ministeriale 12 giugno 2009² rivaluta le prestazioni economiche erogate dall'Istituto nel settore industriale con decorrenza **1° luglio 2009** e stabilisce il minimale ed il massimale di rendita nelle misure di € **14.349,30** e di € **26.648,70** .

Sulla base di tali importi, si aggiornano le tabelle illustrate nella circolare n. 17/2009.

1. Categorie di lavoratori con retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita³

Anno 2009		fino al 30 giugno	dal 1° luglio
Retribuzione convenzionale	giornaliera	€ 46,33 *	€ 47,83 **
	mensile	€ 1.158,33	€ 1.195,78

* per arrotondamento del valore di € 46,333

** per arrotondamento del valore di € 47,831

2. Familiari partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis c.c.⁴

Anno 2009		fino al 30 giugno	dal 1° luglio
Retribuzione convenzionale	giornaliera	€ 46,54 *	€ 48,04 **
	mensile	€ 1.163,50	€ 1.201,08

* € 46,5400

** per arrotondamento del valore di € 48,043

3. Lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali di cui alla legge n. 84/1994⁵

Anno 2009	fino al 30 giugno	dal 1° luglio
Retribuzione convenzionale giornaliera	€ 1.036,56	€ 1.070,04
x 12 gg. mensili	(€ 86,38 x 12)	(€ 89,17 x 12)

4. Lavoratori dell'area dirigenziale senza contratto part-time⁶

Anno 2009		fino al 30 giugno	dal 1° luglio
Retribuzione convenzionale	giornaliera	€ 86,05 *	€ 88,83 **
	mensile	€ 2.151,18	€ 2.220,73

* per arrotondamento del valore di € 86,047

** per arrotondamento del valore di € 88,829

5. Lavoratori dell'area dirigenziale con contratto part-time⁷

Anno 2009	fino al 30 giugno	dal 1° luglio
Retribuzione convenzionale oraria	€ 10,76 *	€ 11,10 **

* per arrotondamento del valore di € 10,756 (€ 86,05 : 8)

** per arrotondamento del valore di € 11,104 (€ 88,83 : 8)

6. Retribuzione di ragguglio⁸

Anno 2009		fino al 30 giugno	dal 1° luglio
Retribuzione convenzionale	giornaliera	€ 46,33 *	€ 47,83 **
	mensile	€ 1.158,33	€ 1.195,78

* per arrotondamento del valore di € 46,333

** per arrotondamento del valore di € 47,831

7. Compensi effettivi per i lavoratori parasubordinati⁹

Anno 2009	fino al 30 giugno	dal 1° luglio
------------------	-------------------	---------------

Minimo e massimo mensile	€ 1.158,33 - € 2.151,18	€ 1.195,78 - € 2.220,73
--------------------------	-------------------------	-------------------------

7.1 Prestazioni occasionali¹⁰

Anno 2009	fino al 30 giugno	dal 1° luglio
Minimo e massimo mensile	€ 1.158,33 - € 2.151,18	€ 1.195,78 - € 2.220,73
Minimo e massimo giornaliero	€ 46,33 - € 86,05	€ 47,83 - € 88,83

8. Retribuzione effettiva annua per gli sportivi professionisti dipendenti¹¹

Anno 2009	fino al 30 giugno	dal 1° luglio
Minimo e massimo annuale	€ 13.899,90 - € 25.814,10	€ 14.349,30 - € 26.648,70

9. Alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche o di lavoro¹²

Dal **1° luglio 2009**, la misura del premio annuale a persona aumenta proporzionalmente a € **2,29** e, quindi, l'importo dovuto per la regolazione relativa all'anno scolastico 2008/2009 risulta uguale a € **2,24** (calcolato sommando 8/12 di € **2,22** e 4/12 di € **2,29**).

Pertanto, in ordine al periodo gennaio – ottobre 2009, va applicata una **integrazione di € 0,02** rispetto al premio di € **2,22** già richiesto, di cui si terrà conto nella regolazione dei premi per il suddetto periodo.

Si riassumono, dunque, gli importi da applicare per la regolazione del premio **2008/2009** e per l'anticipo del premio **2009/2010**:

Alunni e studenti di scuole	premio annuale a persona	Anno scolastico 2008/2009: regolazione	Anno scolastico 2009/2010: anticipo
-----------------------------	---------------------------------	--	---

o istituti non statali	€ 2,24	€ 2,29
---------------------------	--------	--------

Tablelle riepilogative

Il riepilogo per gli anni 2002 – 2009 delle retribuzioni convenzio-nali stabilite con decreto ministeriale, a livello nazionale, da variare secondo la rivalutazione delle rendite è illustrato nell' **allegato 1** .

Il riepilogo per gli anni 1999 – 2009 delle altre retribuzioni con-venzionali stabilite con decreto ministeriale a livello nazionale è illustrato nell' **allegato 2** .

Il riepilogo per gli anni 2002 – 2009 delle retribuzioni convenzio-nali stabilite con legge è illustrato nell' **allegato 3** .

PROFILO RISARCITIVO

Anno 2009		fino al 30 giugno	dal 1° luglio
Minimale di rendita	annuale	€ 13.899,90	€ 14.349,30
	giornaliero	€ 46,33	€ 47,83
Massimale di rendita	annuale	€ 25.814,10	€ 26.648,70
	giornaliero	€ 86,05	€ 88,83

Allegati: 3

IL DIRETTORE GENERALE

1. Integrazione della Circolare Inail n. 17/2009.
2. Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11.8.2009.
3. Cfr. Circolare Inail n. 17/2009, paragrafo 5.1 punto A.
4. Cfr. Circolare Inail n. 17/2009, paragrafo 5.1 punto B.
5. Cfr. Circolare Inail n. 17/2009, paragrafo 5.1 punto B.
6. Cfr. Circolare Inail n. 17/2009, paragrafo 6 punto D.
7. Cfr. Circolare Inail n. 17/2009, paragrafo 6 punto D.
8. Cfr. Circolare Inail n. 17/2009, paragrafo 7.
9. Cfr. Circolare Inail n. 17/2009, paragrafo 8.
10. Cfr. Circolare Inail n. 17/2009, paragrafo 8.1
11. Cfr. Circolare Inail n. 17/2009, paragrafo 9.
12. Cfr. Circolare Inail n. 17/2009, premi speciali unitari, paragrafo 10, punto F.